


OPENNESS – libero accesso



I dati geografici ed ambientali

Maurizio Trevisani

From Wikipedia, the free encyclopedia

***Openness** is not related to [open source](#) and is a [philosophy](#) that is being used as the basis of how various groups and organizations operate. It is a relatively new term to describe this general way of doing things.*

It is typified by [communal](#) management, and open access to the information or material resources needed for projects; openness to contributions from a diverse range of users/producers/contributors, flat [hierarchies](#), and a fluid organisational structure.

Communal management is usually done with decisions being made by some form of [consensus decision-making](#) or [voting](#).

It is now being put forward to facilitate the growth of the open source and [free software programming](#) communities. As well as others, particularly [activist groups](#).

L'apertura non è un concetto strettamente legato all'Open Source, ma è una filosofia che sta alla base di come vari gruppi ed organizzazioni operano. Si tratta di un concetto relativamente nuovo per descrivere genericamente l'approccio con cui si opera.

L'apertura può ad esempio caratterizzare la gestione di una comunità, liberando l'accesso alle informazioni o alle risorse necessarie per i progetti; apertura ai contributi provenienti da una vasta gamma di utenti / produttori / contribuenti, senza gerarchie e con una struttura organizzativa fluida.

La gestione di una comunità di solito avviene con decisioni che vengono prese a seguito di una qualche forma di costruzione del consenso o con procedure di voto.

Il concetto di *Apertura* è attualmente richiamato anche per favorire la crescita dell'open source e delle comunità del software libero. Così come di altre, in particolare di alcuni gruppi di attivisti.

Al concetto di apertura, o di accessibilità, sono collegate altre “coniugazioni” della stessa filosofia: ad esempio si parla di Open Source (o programmi a codice aperto) per software rilasciati con un tipo di licenza per la quale il codice sorgente è lasciato alla disponibilità di eventuali sviluppatori, in modo che con la collaborazione (in genere libera e spontanea) il prodotto finale possa raggiungere una complessità maggiore di quanto potrebbe ottenere un singolo gruppo di programmazione.

Alla filosofia del movimento Open Source si ispira il movimento Open content: in questo caso ad essere liberamente disponibile non è il codice sorgente di un programma ma contenuti editoriali quali testi, immagini, video e musica. In tempi recenti, attualmente, l'Openness tende ad assumere rilievo filosofico, consistendo in una nuova concezione della vita, aperta e refrattaria ad ogni oscurantismo, che si propone di superare mediante la condivisione della conoscenza.

Si cita, ad esempio, la Dichiarazione di Berlino sull'accesso aperto alla letteratura scientifica, che cita: “La nostra missione di disseminazione della conoscenza è incompleta se l'informazione non è resa largamente e prontamente disponibile alla società. Occorre sostenere nuove possibilità di disseminazione della conoscenza, non solo attraverso le modalità tradizionali ma anche e sempre

più attraverso il paradigma dell'accesso aperto via Internet. Definiamo l'accesso aperto come una fonte estesa del sapere umano e del patrimonio culturale che siano stati validati dalla comunità scientifica. Per mettere in pratica la visione di un'istanza globale ed accessibile del sapere, il Web del futuro dovrà essere sostenibile, interattivo e trasparente. I contenuti ed i mezzi di fruizione dovranno essere compatibili e ad accesso aperto. ... Accreditare l'accesso aperto quale procedura meritevole richiede idealmente l'impegno attivo di ogni e ciascun produttore individuale di conoscenza scientifica e di ciascun depositario del patrimonio culturale. I contributi ad accesso aperto includono le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici. ... Le nostre organizzazioni sono interessate all'ulteriore promozione del nuovo paradigma dell'accesso aperto per offrire il massimo beneficio alla scienza e alla società. ... Noi riconosciamo che il passaggio all'accesso aperto modifica la disseminazione della conoscenza nei suoi aspetti legali e finanziari. Le nostre organizzazioni mirano a trovare soluzioni che sostengano futuri sviluppi degli attuali inquadramenti legali e finanziari al fine di facilitare l'accesso e l'uso ottimale."

A tale filosofia si ispira anche la Convenzione di Aarhus, che allo scopo di perseguire la tutela ed il miglioramento dello stato dell'ambiente e di assicurare uno sviluppo sostenibile e senza rischi per l'ambiente, stabilisce che per "contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere, ciascuna Parte garantisce il diritto di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico ai processi decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale in conformità delle disposizioni della presente convenzione."

<p>"Although regional in scope, the significance of the Aarhus Convention is global. It is by far the most impressive elaboration of principle 10 of the Rio Declaration, which stresses the need for citizen's participation in environmental issues and for access to information on the environment held by public authorities."</p> <p>"As such it is the most ambitious venture in the area of environmental democracy so far undertaken under the auspices of the United Nations."</p> <p>Kofi A. Annan, former Secretary-General of the United Nations (1997-2006)</p>	<p>"Sebbene di valenza regionale, l'importanza della convenzione di Aarhus è globale. E' di gran lunga la più importante elaborazione del principio 10 della Dichiarazione di Rio¹, in cui si sottolinea la necessità di una partecipazione dei cittadini nelle questioni ambientali e di accesso alle informazioni in materia di ambiente detenute da parte delle autorità pubbliche".</p> <p>"In quanto tale, esso è la più ambiziosa sfida nel settore della democrazia ambientale finora intrapreso sotto l'egida delle Nazioni Unite."</p> <p>Kofi A. Annan, Segretario Generale delle Nazioni Unite (1997-2006)</p>
---	--

In pratica le tre linee indicate dalla Convenzione di Aarhus sono:

- **ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI:** "... ciascuna Parte provvede affinché, nel quadro della legislazione nazionale, le autorità pubbliche mettano a disposizione del pubblico le informazioni ambientali loro richieste, ... senza che il pubblico debba far valere un interesse al riguardo; ... Le informazioni ambientali ... devono essere messe a disposizione del pubblico non appena possibile. ... Una richiesta di informazioni

¹ Principio 10 - Il modo migliore di trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati, ai diversi livelli. Al livello nazionale, ciascun individuo avrà adeguato accesso alle informazioni concernenti l'ambiente in possesso delle pubbliche autorità, comprese le informazioni relative alle sostanze ed attività pericolose nella comunità, ed avrà la possibilità di partecipare ai processi decisionali. Gli Stati faciliteranno ed incoraggeranno la sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico rendendo ampiamente disponibili le informazioni. Sarà assicurato un accesso effettivo ai procedimenti giudiziari ed amministrativi, compresi i mezzi di ricorso e di indennizzo.

ambientali può essere respinta qualora la divulgazione di tali informazioni possa pregiudicare la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali..., i diritti di proprietà intellettuale..., la riservatezza dei dati personali ... tuttavia devono essere divulgate le informazioni sulle emissioni rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente. ... I motivi di diniego di cui sopra devono essere interpretati in modo restrittivo, tenendo conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni nonché dell'eventuale attinenza delle informazioni con le emissioni nell'ambiente. ... Ciascuna Parte provvede affinché le autorità pubbliche dispongano delle informazioni ambientali rilevanti ai fini dell'esercizio delle loro funzioni e ne assicurino l'aggiornamento; ... in caso di minaccia imminente per la salute umana o per l'ambiente, imputabile ad attività umane o dovuta a cause naturali, siano diffuse immediatamente e senza indugio tutte le informazioni in possesso delle autorità pubbliche che consentano a chiunque possa esserne colpito di adottare le misure atte a prevenire o limitare i danni derivanti da tale minaccia. ... Ciascuna Parte provvede affinché, nel quadro della propria legislazione nazionale, le autorità pubbliche mettano a disposizione del pubblico le informazioni ambientali in modo trasparente e ne assicurino l'effettiva accessibilità, ... Ciascuna Parte assicura la progressiva disponibilità delle informazioni ambientali in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico attraverso reti pubbliche di telecomunicazioni. ... Ciascuna Parte prende i provvedimenti necessari al fine di istituire progressivamente un sistema nazionale coerente di inventari o registri relativi all'inquinamento, basato su una banca dati strutturata, informatizzata e accessibile al pubblico, alimentata mediante dati trasmessi in forma standardizzata. Tale sistema può comprendere le immissioni, le emissioni e i trasferimenti nei vari comparti ambientali e negli impianti di trattamento e smaltimento interni o esterni al sito di una serie definita di sostanze e di prodotti (compreso il consumo di acqua, energia e risorse) provenienti da un determinato complesso di attività. ...”

- **PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO ALLE DECISIONI IN MATERIA AMBIENTALE:** “... Il pubblico interessato è informato nella fase iniziale del processo decisionale in materia ambientale in modo adeguato, tempestivo ed efficace, mediante pubblici avvisi o individualmente. Le informazioni riguardano in particolare l'attività proposta e la richiesta su cui sarà presa una decisione; la natura delle eventuali decisioni o il progetto di decisione; l'autorità pubblica responsabile dell'adozione della decisione; la procedura prevista, ivi compresi (nella misura in cui tali informazioni possano essere fornite) la data di inizio della procedura; le possibilità di partecipazione offerte al pubblico; la data e il luogo delle audizioni pubbliche eventualmente previste; l'indicazione dell'autorità pubblica cui è possibile rivolgersi per ottenere le pertinenti informazioni e presso la quale tali informazioni sono state depositate per consentirne l'esame da parte del pubblico; l'indicazione dell'autorità pubblica o di qualsiasi altro organo ufficiale cui possono essere rivolti osservazioni e quesiti nonché i termini per la loro presentazione; l'indicazione delle informazioni ambientali disponibili sull'attività proposta; l'assoggettamento dell'attività in questione ad un procedura di valutazione dell'impatto ambientale a livello nazionale o transfrontaliero. Ciascuna Parte provvede affinché la partecipazione del pubblico avvenga in una fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale partecipazione può avere un'influenza effettiva. ... Ciascuna Parte impone alle pubbliche autorità competenti di consentire al pubblico interessato, su sua richiesta e qualora ciò sia previsto dal diritto nazionale, di consultare gratuitamente, non appena siano disponibili, tutte le informazioni rilevanti ai fini del processo decisionale di cui al presente articolo ottenibili al momento della procedura di partecipazione del pubblico ... le informazioni in questione comprendono quanto meno la descrizione del sito e delle caratteristiche tecniche e fisiche dell'attività proposta, compresa una stima dei residui e delle emissioni previste; la descrizione degli effetti significativi sull'ambiente dell'attività proposta; la descrizione delle misure previste per prevenire e/o ridurre tali effetti, comprese le emissioni; ... una descrizione sommaria delle principali alternative Le procedure di partecipazione devono

consentire al pubblico di presentare per iscritto o, a seconda dei casi, in occasione di audizioni o indagini pubbliche ... eventuali osservazioni, informazioni, analisi o pareri da esso ritenuti rilevanti ai fini dell'attività proposta. ... Ciascuna Parte stabilisce le disposizioni pratiche e/o le altre disposizioni atte a consentire al pubblico di partecipare all'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale in un quadro trasparente ed equo, dopo avergli fornito le informazioni necessarie. ... ciascuna Parte si adopera per consentire al pubblico di partecipare all'elaborazione delle politiche in materia ambientale. ... Ciascuna Parte si sforza di promuovere, in una fase adeguata e quando tutte le alternative sono ancora praticabili, l'effettiva partecipazione del pubblico all'elaborazione, ad opera delle autorità pubbliche, di regolamenti di attuazione e altre norme giuridicamente vincolanti di applicazione generale che possano avere effetti significativi sull'ambiente. ... I risultati della partecipazione del pubblico sono presi in considerazione nella misura più ampia possibile.”

- **ACCESSO ALLA GIUSTIZIA:** “... ciascuna Parte provvede affinché chiunque ritenga che la propria richiesta di informazioni ... sia stata ignorata, immotivatamente respinta in tutto o in parte, non abbia ricevuto una risposta adeguata o comunque non sia stata trattata in modo conforme alle disposizioni di tale articolo, abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico interessato che vantino un interesse sufficiente o in alternativa che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di detta Parte esiga tale presupposto abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale e/o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell'articolo 6 e, nei casi previsti dal diritto nazionale e fatto salvo il paragrafo 3, ad altre pertinenti disposizioni della presente convenzione. Le nozioni di "interesse sufficiente" e di "violazione di un diritto" sono determinate secondo il diritto nazionale, coerentemente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia nell'ambito della presente convenzione. ... Le disposizioni del presente paragrafo non escludono la possibilità di esperire un ricorso preliminare dinanzi ad un'autorità amministrativa, né dispensano dall'obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di avviare un procedimento giudiziario qualora tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale le procedure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono offrire rimedi adeguati ed effettivi, ivi compresi, eventualmente, provvedimenti ingiuntivi, e devono essere obiettive, eque, rapide e non eccessivamente onerose. Le decisioni degli organi giurisdizionali e, ove possibile, degli altri organi devono essere accessibili al pubblico. Per accrescere l'efficacia delle disposizioni del presente articolo, ciascuna Parte provvede affinché il pubblico venga informato della possibilità di promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale e prende in considerazione l'introduzione di appositi meccanismi di assistenza diretti ad eliminare o ridurre gli ostacoli finanziari o gli altri ostacoli all'accesso alla giustizia.”

La Convenzione di Aarhus, del 25 giugno 1998, ratificata dall'Italia con la legge n.108 del 16/3/2001, individua, all'articolo 1, tre direttrici fondamentali: garantire i diritti d'accesso all'informazione sull'ambiente, di partecipazione del pubblico al processo decisionale e d'accesso alla giustizia in materia ambientale.

La Comunità Europea, tra i firmatari della Convenzione che ha poi recepito con la Decisione del Consiglio 2005/370/CE, del 17 febbraio 2005, ha poi promulgato la Direttiva 2003/4/CE “sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale”, recepita dal D.Lgs 195 del 19 agosto 2005, la Direttiva 2003/35/CE “che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale”, recepita dalla D.Lgs 152 del 3 aprile 2006, e ha elaborato una proposta di direttiva sull'accesso alla giustizia in materia ambientale (COM/2003/0624 def. - COD 2003/0246).

In pratica, “riconoscendo che un più ampio accesso alle informazioni e una maggiore partecipazione

ai processi decisionali migliorano la qualità delle decisioni e ne rafforzano l'efficacia, contribuiscono a sensibilizzare il pubblico alle tematiche ambientali e gli consentono di esprimere le sue preoccupazioni, permettendo alle pubbliche autorità di tenerne adeguatamente conto”, la Convenzione stabilisce che “per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere, ciascuna Parte garantisce il diritto di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico ai processi decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale in conformità delle disposizioni della presente convenzione.”.

In generale l'*Apertura*, ovvero l'accessibilità come voluta dalla Convenzione, implica tutta una serie di condizioni al contorno propedeutiche per il suo raggiungimento. Ad esempio, una efficace capacità di accesso e di fruizione dei dati suggerisce l'adozione di formati di scambio aperti: il formato riguarda il modo in cui sono immagazzinati i dati.

Un articolo, un'immagine, un brano musicale o un film sul computer sono memorizzati sotto forma di file. Perché questi file possano essere aperti, letti o modificati con specifiche applicazioni, è necessario che *abbiano un formato*. Un formato è ciò che permette a un'applicazione d'interpretare i dati grezzi contenuti in un file.

Un formato aperto è una modalità specifica, legale e libera da restrizioni d'uso, per la memorizzazione di dati digitali, di solito mantenuto da una organizzazione che definisce standard non proprietari. Per esempio, un formato aperto deve essere gestibile sia da applicazioni proprietarie che applicazioni *freeware* o open source.

A differenza dai formati aperti, i formati proprietari sono controllati e definiti da aziende private, e non sempre sono descritti e documentati.

L'obiettivo primario dei formati aperti è di garantire a lungo termine l'accesso ai dati senza incertezza attuale o futura in materia di diritti legali o di specifiche tecniche. Un obiettivo secondario dei formati aperti è quello di consentire la concorrenza, invece di permettere al fornitore di una applicazione che adotta un formato proprietario di inibire l'uso di prodotti concorrenti.

Per i governi l'adozione di formati aperti è molto importante: la condivisione col pubblico di documenti in formato proprietario - ad esempio files ". Doc" - può risultare per i cittadini un problema, perché quando è l'unica opzione disponibile, significa che per poter accedere alle informazioni contenute la gente ha bisogno di comprare un particolare prodotto commerciale (con evidente vantaggio per la società produttrice del software che utilizza quel formato proprietario).

Ad esempio il Venezuela, come molti altri stati ultimamente, vede nel software Open Source una possibile soluzione per i problemi del costo delle licenze e della dipendenza dagli Stati Uniti per la tecnologia.

"La scelta di Linux è dettata dalla nostra volontà di renderci indipendenti tecnologicamente come nazione, e di non dipendere più da società private. Se la conoscenza non deve avere padroni, allora i diritti intellettuali sono una trappola del neo-liberismo". Queste sono state le dichiarazioni del presidente venezuelano Hugo Chavez quando ha annunciato il progetto del suo paese di adottare Linux ed OSS per i propri sistemi informatici.

Oltre ai formati aperti, ed all'Open Source, che spesso si configura anche come *Freeware* (e quindi software senza costi di licenza, ed esso stesso, quindi, *economicamente* accessibile), la filosofia dell'Openness coinvolge altri aspetti della società civile, legandosi a concetti quali la *trasparenza*, *l'inclusione*, la *partecipazione*, la *democrazia*, la *libertà*,

Ad esempio la recente “Dichiarazione in occasione del cinquantesimo anniversario della firma dei trattati di Roma”, nota come Dichiarazione di Berlino, afferma: “... L'apertura delle frontiere, la vivace molteplicità di lingue, culture e regioni sono per noi un arricchimento. Molti obiettivi non possono essere conseguiti con un'azione individuale: la loro realizzazione ci impone un'azione collettiva. ... L'Unione europea vuole promuovere la libertà e lo sviluppo nel mondo. ... Vogliamo portare avanti assieme la politica energetica e la protezione del clima e contribuire a sconfiggere la

minaccia globale rappresentata dal cambiamento climatico. L'Unione europea dipenderà anche in futuro dalla sua apertura e, nel contempo, dalla volontà dei suoi membri di consolidare assieme lo sviluppo interno dell'Unione stessa. L'Unione europea continuerà a promuovere la democrazia, la stabilità e il benessere anche al di là dei suoi confini.”.

Senza voler divagare, ma tornando agli enunciati della Convenzione di Aarhus e della sua attuazione che le Direttive europee 2003/4/CE² e 2003/35/CE³ hanno inteso perseguire, appare evidente la volontà del legislatore di coinvolgere il cittadino nella gestione dell'ambiente e dei processi decisionali legati al governo del territorio, allo scopo di perseguire comportamenti ambientalmente sempre più compatibili e consapevoli (si pensi alla problematica della produzione e della gestione dei rifiuti), e di favorire trasparenza e partecipazione nella amministrazione e nella pianificazione del territorio.

La Direttiva 2003/4/CE è stata recepita in Italia con il D.Lgs.195/2005; entrambe danno di *informazione ambientale* una definizione molto ampia e considerano, come informazioni ambientali, anche quelle relative allo stato del territorio, dei siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, e, tra i fattori, quelle relative ai rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente. Sono poi definite informazioni ambientali, oltre a quelle relative allo stato della salute e della sicurezza umana, anche quelle connesse alla contaminazione della catena alimentare.

Possiamo anche riconoscere sinergie di approcci con altre normative comunitarie che perseguono una “lettura integrata” dei possibili impatti di specifiche attività produttive (vedi la Direttiva 96/61/CE conosciuta con l'acronimo Integrated Pollution Prevention and Control – IPPC, recepita con il D.Lgs.372 del 4/8/1999), e che intendono favorire un approccio integrato al problema ambientale, con la ferma convinzione che approcci distinti nel controllo delle emissioni nell'acqua, nell'aria o sul suolo possano di fatto incoraggiare il trasferimento dell'inquinamento da un settore all'altro. E che pertanto pongono significativamente alla base dei processi decisionali della Pubblica Amministrazione un supporto conoscitivo efficace ed integrato, ponendo le basi per una impostazione delle strategie che le Autorità Pubbliche dovrebbero adottare per consolidare, valorizzare, usare e diffondere al massimo i propri patrimoni conoscitivi in materia ambientale. Altre sinergie di approcci possono essere lette anche nella recentissima Direttiva 2007/2/CE del 14 marzo 2007 che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire), anch'essa focalizzata sui “problemi relativi alla disponibilità, alla qualità, all'organizzazione, all'accessibilità e alla condivisione delle informazioni territoriali”⁴.

Nelle norme europee e nazionali è definitivamente stabilito che il diritto all'accesso alla informazione ambientale prescinde dall'esistenza e dalla verifica di una qualsivoglia posizione di interesse qualificato. Ed anzi si ribalta l'approccio affermando che di norma deve essere garantito il pieno accesso all'informazione detenuta dalla Autorità Pubblica, indicando i casi in cui è prevista una esclusione di tale diritto.

Le caratteristiche del diritto all'informazione ambientale l'hanno fatto ormai riconoscere quale un vero e proprio diritto soggettivo pubblico: i cittadini non sono solo soggetti destinatari passivi delle informazioni di volta in volta diffuse dalle autorità competenti, ma possono attivarsi autonomamente per ottenerle.

Il diritto di informazione sullo stato dell'ambiente si configura come un'ipotesi particolare del diritto di accesso ai documenti, diritto peraltro finalizzato non solo a dare attuazione al più generale diritto all'informazione, ma anche al diritto di partecipazione al procedimento e al diritto di difesa in giudizio. Si tratta, quindi, di un diritto che si pone in posizione strumentale per l'esercizio di

² sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale

³ che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale

⁴ Al punto (7) delle considerazioni iniziali, la Direttiva “Inspire” recita: “Esiste una certa sovrapposizione tra le informazioni territoriali trattate dalla presente direttiva e le informazioni di cui alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (1). La presente direttiva è applicabile fatta salva la direttiva 2003/4/CE.”

ulteriori e rilevanti diritti.

Per dare efficacia al diritto di accesso all'informazione ambientale, si definiscono alcuni obblighi per le Autorità Pubbliche, quali quello di definire progetti per rendere l'informazione ambientale progressivamente disponibile in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente, quello di rendere disponibili già dopo due anni dalla entrata in vigore del Decreto alcune informazioni, esplicitamente indicate, opportunamente organizzate in banche dati (anche creando collegamenti a sistemi informativi gestiti da altre autorità pubbliche), quello di predisporre e pubblicare appositi cataloghi dell'informazione ambientale contenenti l'elenco delle tipologie dell'informazione ambientale detenuta, quello di svolgere un ruolo attivo e tempestivo di diffusione di tutte le informazioni detenute in caso di minaccia imminente per la salute umana e per l'ambiente.

Acquisisce rilevanza anche la qualità dell'informazione ambientale raccolta dalle autorità pubbliche. Trattandosi di una risorsa primaria su cui devono basarsi i processi decisionali della Pubblica Amministrazione risulta importante attribuire alla conoscenza ambientale le indispensabili attenzioni volte a migliorarne sempre di più la qualità e l'organizzazione e la capacità di promuovere l'istruzione ecologica al fine di far capire meglio quello che l'ambiente e lo sviluppo durevole sono e di incoraggiare il grande pubblico a prestare attenzione alle decisioni che incidono sull'ambiente e lo sviluppo duraturo e di partecipare a queste decisioni.

Su tali aspetti occorre richiamare anche l'evoluzione che in questi anni ha avuto la definizione di sempre più efficaci modalità di documentazione del dato (prima di tutto del dato geografico, giungendo, attraverso vari passi, alla definizione della norma ISO 19115), proprio allo scopo di caratterizzare il dato secondo modalità omogenee e consentirne un utilizzo più efficace e consapevole.

Perché è tanto rilevante l'accesso all'informazione ambientale, da meritare tutta l'attenzione che gli viene rivolta?

La nuova consapevolezza che non è più proponibile una concezione ottimistica del progresso senza fine, mentre le risorse sono limitate (forse in qualche modo legata anche alle immagini del nostro pianeta acquisite dallo spazio, che hanno reso immediatamente percepibile la limitatezza della Terra, sia sotto il profilo delle risorse naturali disponibili che dello spazio destinabile per lo stoccaggio dei rifiuti), ha dato spazio alla attenzione che negli ultimi anni è stata attribuita al concetto di sviluppo sostenibile.

Già la Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo, riunitasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 Giugno 1992 proclamava che "Gli esseri umani sono al centro delle problematiche per lo sviluppo sostenibile. Essi hanno diritto a una vita sana e produttiva in armonia con la natura.", che "Il diritto allo sviluppo deve essere attuato in modo da soddisfare equamente i bisogni di sviluppo e ambientali delle generazioni presenti e future." e che "I problemi ambientali vengono affrontati al meglio con la partecipazione di tutti i cittadini interessati, ciascuno a seconda del proprio livello. A livello nazionale ogni individuo dovrà avere idoneo accesso alle informazioni riguardanti l'ambiente in possesso delle autorità pubbliche, comprese le informazioni su materiali e attività pericolose nelle loro comunità, e dovrà avere la possibilità di partecipare ai processi decisionali. Gli Stati dovranno facilitare e incoraggiare la consapevolezza e la partecipazione dei cittadini rendendo ampiamente disponibili le informazioni. Dovrà essere garantito un accesso effettivo ai procedimenti giudiziari e amministrativi, comprese le iniziative di riparazione e di rimedio."

La prima definizione di "sviluppo sostenibile" è stata quella contenuta nel rapporto Brundtland (dal nome della presidente della Commissione, la norvegese Gro Harlem Brundtland) del 1987 e poi ripresa dalla Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo dell'ONU (World Commission on Environment and Development, WCED): "lo Sviluppo sostenibile è uno sviluppo che garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri". Vi sono state poi ulteriori evoluzioni della definizione, cercando di allargare il concetto di eco-sostenibilità o eco-compatibilità fino a ricomprendere la sopravvivenza e il benessere di tutte le specie viventi, e definendo "lo sviluppo sostenibile come lo sviluppo che fornisce elementi ecologici, sociali ed opportunità economiche a tutti gli abitanti di una comunità,

senza creare una minaccia alla vitalità del sistema naturale, urbano e sociale che da queste opportunità dipendono. ”. Nel 2001 l'UNESCO ha ampliato il concetto di sviluppo sostenibile indicando che "la diversità culturale è necessaria per l'umanità quanto la biodiversità per la natura (...): la diversità culturale è una delle radici dello sviluppo inteso non solo come crescita economica, ma anche come un mezzo per condurre una esistenza più soddisfacente sul piano intellettuale, emozionale, morale e spirituale". In questa visione, la diversità culturale diventa il quarto pilastro dello sviluppo sostenibile, accanto al tradizionale equilibrio delle tre E (ecologia, equità, economia).

Ulteriori riflessioni intorno alla necessità di perseguire uno sviluppo sostenibile derivano anche dalla presa di coscienza degli attuali processi di sviluppo (ampiamente descritti nei suoi libri ed articoli da Vandana Shiva, che ne documenta ed evidenzia gli esiti nella società Indiana) “che generano una cultura di «sfruttabilità», basata sul poter disporre di tutto e tutti perché a ogni cosa e a ognuno è assegnato un prezzo”. Questo modello di sviluppo che nega diritti, marginalizza ed espropria, innesca un processo che non è insito in nessuna cultura, ma che si alimenta quando vengono create persone «usa e getta»; il modello neoliberista di globalizzazione non è altro che il dominio di istituzioni sovranazionali non democratiche e ostaggio di poche, potentissime multinazionali. La distanza è un fattore che isola, ed è per questo che la pratica della localizzazione, del mettere al centro gli interessi e le legislazioni locali, riveste un'importanza fondamentale. Pensare globalmente, agire localmente. La localizzazione permette di assicurare giustizia e sostenibilità. Ciò non significa che ogni decisione debba essere presa a livello locale, ma che debba essere discussa e approvata anche a livello locale: le decisioni migliori si prendono laddove il loro effetto può essere percepito più chiaramente. E' importante sottolineare che questo principio costituisce anche un imperativo ecologico. Le crisi ambientali che affliggono il nostro pianeta derivano da un disconoscimento del ruolo delle risorse naturali. Per risolvere queste crisi è necessario che le comunità locali recuperino il controllo delle proprie risorse per costruire un'economia sostenibile. Riconquistare i beni comuni comporta dunque la necessità di poter esercitare un controllo sulla gestione statale delle risorse, delle decisioni e delle politiche di sviluppo economico. Occorre porre “la responsabilità e i doveri al centro del nostro sistema di relazioni; e i diritti derivano dalla responsabilità invece che dal paradigma attualmente dominante di diritti senza responsabilità e responsabilità senza diritti. La separazione tra diritti e responsabilità è alla radice della devastazione ecologica e della disuguaglianza di genere e di classe. Le multinazionali che fanno profitti con l'industria e con l'inquinamento, non devono sopportare il peso di quell'inquinamento. I costi sociali ed ecologici sono esternalizzati e sopportati da altri, esclusi dalle decisioni e dai benefici. ... La globalizzazione, nella sua essenza, riscrive il nostro sistema di relazioni con la terra e le sue specie, le sue risorse; aliena la terra, l'acqua e la biodiversità dalle comunità locali; trasforma i beni comuni in merci da vendere per il profitto, nell'indifferenza più totale sugli impatti etici, ecologici ed economici di questa mercificazione della vita. Si basa sull'appropriazione dei comuni beni ambientali ancora esistenti - biodiversità, acqua ed aria - e sulla distruzione delle economie locali dalle quali dipende la sopravvivenza e la sicurezza economica delle popolazioni. La mercificazione dell'acqua e della biodiversità è oggi assicurata da nuovi diritti di proprietà sanciti da accordi commerciali come il Wto, che trasforma le risorse delle popolazioni in monopoli delle multinazionali, grazie ai Trips e al libero scambio dei beni ambientali e dei servizi.” (Vandana Shiva - La democrazia vivente della Terra – 12/11/2006).

Nella omelia del 6 gennaio, papa Ratzinger afferma: “Anche oggi, tuttavia, resta vero quanto diceva il profeta: "nebbia fitta avvolge le nazioni". Non si può dire infatti che la globalizzazione sia sinonimo di ordine mondiale, tutt'altro. I conflitti per la supremazia economica e l'accaparramento delle risorse energetiche, idriche e delle materie prime rendono difficile il lavoro di quanti, ad ogni livello, si sforzano di costruire un mondo giusto e solidale. C'è bisogno di una speranza più grande, che permetta di preferire il bene comune di tutti al lusso di pochi e alla miseria di molti.”.

In questo contesto la Convenzione di Aarhus e le conseguenti norme europee, nazionali e regionali sostanzialmente ci dicono che fino ad oggi abbiamo deciso, in materia ambientale, non nel modo

migliore, e che⁵ è indispensabile poggiare i futuri processi decisionali su informazioni ambientali precise, complete, aggiornate, accessibili, allo scopo di favorire la partecipazione e la sensibilizzazione del pubblico e la trasparenza della pubblica amministrazione, anche per diffondere quella consapevolezza, quella informazione, quella cultura necessarie per prevenire, contrastare o impedire i conflitti per la supremazia economica e l'accaparramento delle risorse energetiche, idriche e delle materie prime che stanno rivelandosi come i più deteriori effetti dei processi di globalizzazione in atto.

Appare evidente come sia indispensabile investire significativamente ed efficacemente nella costruzione, organizzazione, integrazione e diffusione della conoscenza, ambientale, territoriale, delle risorse, delle fonti di pressione che su quelle risorse e su quel territorio producono o possono produrre impatti. E tutte le più recenti normative spingono i Governi, gli Enti, la Pubblica Amministrazione a dotarsi di efficaci Sistemi Informativi per poter decidere con maggiore consapevolezza. Ad esempio le già citate Direttive del Parlamento europeo 2003/4/CE⁶ e 2003/35/CE⁷ richiedono che si creino le condizioni per la massima trasparenza della PA nei suoi processi decisionali, favorendo la partecipazione del pubblico e condividendo tutti i quadri conoscitivi, proprio per consentire la più ampia capacità del cittadino di interloquire e partecipare.

La Direttiva Europea 2003/4/CE del 28 gennaio 2003 stabilisce l'obbligo per la PA di rendere accessibile (con tutti i significati che questo implica - fino a formati aperti, adeguata documentazione, ecc.) la informazione ambientale. La stessa cartografia (che rappresenta risorse e pressioni ambientali o è veicolo per agganciarvi dati e conoscenze ambientali) è informazione ambientale, e dunque soggetta alle indicazioni delle norme europee e nazionali che ne impongono la massima accessibilità.

La Direttiva 2003/35/CE afferma che "L'effettiva partecipazione del pubblico all'adozione di decisioni consente allo stesso di esprimere pareri e preoccupazioni che possono assumere rilievo per tali decisioni e che possono essere presi in considerazione da coloro che sono responsabili della loro adozione; ciò accresce la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e favorisce la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e il sostegno alle decisioni adottate." e dispone che "il pubblico sia informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, di qualsiasi proposta relativa a tali piani o programmi o alla loro modifica o riesame, e siano rese accessibili al pubblico le informazioni relative a tali proposte, comprese tra l'altro le informazioni sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente a cui possono essere sottoposti osservazioni o quesiti; il pubblico possa esprimere osservazioni e pareri quando tutte le opzioni sono aperte prima che vengano adottate decisioni sui piani e sui programmi; nell'adozione di tali decisioni, si tenga debitamente conto delle risultanze della partecipazione del pubblico".

⁵ "... Riconoscendo altresì che ogni persona ha il diritto di vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere e il dovere di tutelare e migliorare l'ambiente, individualmente o collettivamente, nell'interesse delle generazioni presenti e future, Considerando che, per poter affermare tale diritto e adempiere a tale obbligo, i cittadini devono avere accesso alle informazioni, essere ammessi a partecipare ai processi decisionali e avere accesso alla giustizia in materia ambientale, e riconoscendo che per esercitare i loro diritti essi possono aver bisogno di assistenza, Riconoscendo che un più ampio accesso alle informazioni e una maggiore partecipazione ai processi decisionali migliorano la qualità delle decisioni e ne rafforzano l'efficacia, contribuiscono a sensibilizzare il pubblico alle tematiche ambientali e gli consentono di esprimere le sue preoccupazioni, permettendo alle pubbliche autorità di tenerne adeguatamente conto, Mirando in tal modo ad accrescere la responsabilità e la trasparenza nel processo decisionale e a rafforzare il sostegno del pubblico alle decisioni in materia ambientale, Riconoscendo l'opportunità di promuovere la trasparenza in tutti i settori della pubblica amministrazione e invitando gli organi legislativi ad applicare i principi della presente convenzione alle proprie procedure, ... Riconoscendo l'importanza di una piena integrazione delle esigenze ambientali nei processi decisionali a livello statale, e la conseguente necessità per le pubbliche autorità di disporre di informazioni ambientali precise, complete ed aggiornate;" - Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale - Aarhus, Danimarca, 25 giugno 1998

⁶ sull'accesso all'informazione ambientale

⁷ che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale

La Direttiva 2003/98/CE⁸ afferma che “Il settore pubblico raccoglie, produce, riproduce e diffonde un'ampia gamma di informazioni in molti settori di attività, ad esempio informazioni di tipo sociale, economico, geografico, climatico, turistico, informazioni in materia di affari, di brevetti e di istruzione. ... Gli enti pubblici dovrebbero essere incoraggiati a rendere disponibili per il riutilizzo tutti i documenti in loro possesso. Gli enti pubblici dovrebbero promuovere e incoraggiare il riutilizzo di documenti ... Per facilitare il riutilizzo, gli enti pubblici dovrebbero mettere a disposizione i propri documenti in un formato che, nella misura del possibile e se opportuno, non dipenda dall'utilizzo di programmi informatici specifici. ... Rendere pubblici tutti i documenti generalmente disponibili in possesso del settore pubblico — concernenti non solo il processo politico ma anche quello giudiziario e amministrativo — rappresenta uno strumento fondamentale per ampliare il diritto alla conoscenza, che è principio basilare della democrazia. Tale obiettivo è applicabile alle istituzioni ad ogni livello sia locale che nazionale od internazionale.”

Il Codice dell'Amministrazione Digitale⁹ stabilisce “Lo Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. ... I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. ... Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione ... è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente”.

La recentissima Direttiva Inspire 2007/2/CE, adottata il 15 marzo 2007, aggiunge un tassello importante nelle strategie che l'Europa sta impostando per raccordare le politiche in materia ambientale con le direttrici definite dalla Convenzione di Aarhus (accesso alla informazione ambientale, partecipazione ai processi decisionali, accesso alla giustizia in materia ambientale). L'attuazione di queste strategie richiede importanti investimenti per garantire un'efficace organizzazione, un'esauriente documentazione e reperibilità ed accessibilità di quadri conoscitivi ufficiali. Scopo della Direttiva Inspire è quello di istituire un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea: “La politica della Comunità in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Le informazioni, comprese quelle territoriali, sono necessarie anche per la formulazione e l'attuazione di questa e di altre politiche comunitarie, che devono integrare disposizioni di protezione dell'ambiente, come sancito dall'articolo 6 del trattato. Per realizzare tale integrazione occorre istituire misure di coordinamento tra gli utilizzatori e i fornitori delle informazioni, per poter combinare le informazioni e le conoscenze disponibili in vari settori diversi. ... I problemi relativi alla disponibilità, alla qualità, all'organizzazione, all'accessibilità e alla condivisione delle informazioni territoriali sono comuni a molte tematiche politiche e categorie di informazioni e si riscontrano a vari livelli dell'amministrazione pubblica. Per risolvere tali problemi sono necessarie misure in materia di scambio, condivisione, accesso e utilizzo di dati territoriali e di servizi relativi ai dati territoriali interoperabili tra i vari livelli dell'amministrazione pubblica e tra i vari settori. Occorre pertanto istituire un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità. ... Le infrastrutture per l'informazione territoriale degli Stati membri dovrebbero essere finalizzate a

⁸ relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico

⁹ Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 pubblicato in G.U. del 16 maggio 2005, n. 112 - S.O. n. 93 “Codice dell'amministrazione digitale” aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 pubblicato in G.U. del 29 aprile 2006, n. 99 – S.O. n. 105 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale”

garantire che i dati territoriali siano archiviati, resi disponibili e conservati al livello più idoneo; devono consentire di combinare in maniera coerente dati territoriali provenienti da fonti diverse all'interno della Comunità e di condividerli tra vari utilizzatori e applicazioni; devono permettere di condividere i dati territoriali raccolti ad un determinato livello dell'amministrazione pubblica con altre amministrazioni pubbliche; devono rendere disponibili i dati territoriali a condizioni che non ne limitino indebitamente l'uso più ampio; devono infine far sì che sia possibile ricercare facilmente i dati territoriali disponibili, valutarne agevolmente l'idoneità allo scopo e ottenere informazioni sulle loro condizioni di utilizzo. ... I servizi di rete sono indispensabili per condividere i dati territoriali tra i vari livelli di amministrazione pubblica della Comunità. Tali servizi di rete dovrebbero consentire di ricercare, convertire, consultare e scaricare i dati territoriali e di richiamare servizi di dati territoriali e di commercio elettronico. I servizi della rete dovrebbero operare secondo specifiche e criteri minimi di prestazione approvati per garantire l'interoperabilità delle infrastrutture istituite dagli Stati membri. La rete di servizi deve comprendere anche le possibilità tecniche, per consentire alle autorità pubbliche di mettere a disposizione i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi di cui dispongono. ... Ciascuno Stato membro adotta misure per la condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi tra le proprie autorità pubbliche ... Le misure in questione consentono a tali autorità pubbliche di accedere ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi e di scambiare e utilizzare tali dati e servizi ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente.”

Anche le recenti iniziative finalizzate alla adozione di strumenti di Contabilità e Bilanci Ambientali¹⁰ perseguono “l'istituzione di un sistema di contabilità e bilancio ambientale che integri gli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato, delle Regioni delle Province e dei Comuni, allo scopo di assicurare conoscenza, trasparenza e responsabilità all'azione di governo rispetto ai principi dello sviluppo sostenibile, nell'integrazione delle sue dimensioni economica, sociale ed ecologica, e di assicurare, altresì, il diritto all'informazione ambientale.”

Assistiamo alla volontà del decisore politico di rendere sempre più efficaci e trasparenti i processi decisionali, cooptando sempre di più il cittadino, singolo od organizzato, a partecipare ed interloquire, sulla base della condivisione dei quadri conoscitivi su cui le decisioni poggiano e devono sempre più efficacemente poter poggiare.

Assistiamo anche ad una evoluzione dei processi di costruzione dell'informazione territoriale (dalla classica cartografia topografica, a tutti gli ulteriori strati informativi: altimetria, uso del suolo, idrografia, infrastrutture di trasporto, ecc.), che la vede sempre più veicolo e base di appoggio e di riferimento di quella conoscenza ambientale sulla cui costruzione le Regioni e le Agenzie per la Protezione Ambientale sono impegnate. Si pensi all'idrografia ed alla qualità delle acque, o alle strade ed alle problematiche dell'inquinamento acustico.

Si pensi anche alle nuove ed impegnative sfide che la problematica della contaminazione dei suoli (abbandono o scorretta gestione dei rifiuti, attività produttive dismesse o sversamenti di sostanze tossiche) prefigura, sia rispetto ad una efficace raccolta ed utilizzo della conoscenza (ad esempio nella caratterizzazione dei siti contaminati), sia rispetto all'utilizzo di modellistica per valutare tempi e dinamiche di diffusione dei contaminanti nelle falde acquifere sottostanti, che richiedono nuove e più complesse capacità di acquisire ed organizzare i dati geografici ed ambientali.

E' evidente la necessità che non si verifichino scollamenti e carenze di coordinamento tra quanto si cerca di costruire sul fronte della conoscenza ambientale e quanto si va a realizzare sul fronte della conoscenza geografica e cartografica: la progettazione dei diversi strati informativi deve farsi carico di perseguire coerenza e sinergie, proprio per costruire quel riferimento conoscitivo senza il quale né l'attuazione di Aarhus, né la capacità di efficace governo dell'ambiente, né la piena consapevolezza e trasparenza nei processi decisionali sono possibili. E' anche questo lo spirito con

¹⁰ http://www.governo.it/governoinforma/dossier/contabilita_ambiente/DDL.pdf - schema del disegno di legge delega al governo in materia di contabilità ambientale

cui, in seno al Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni¹¹, è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro “Ambiente”.

Appare altrettanto evidente che il riferimento conoscitivo deve, secondo regole e standard comuni, nascere al più basso livello territoriale: ci si attende che le politiche degli Enti Locali si basino sempre di più sulle stesse conoscenze su cui, in forma più aggregata, poggiano le decisioni del livello nazionale ed europeo.

E quindi, sintetizzando, occorre disporre di esaurienti informazioni ambientali e territoriali, acquisite al massimo livello di dettaglio, sistematizzate ed organizzate in Sistemi Informativi (geografici, ambientali, socio-economici, sanitari, ecc.) capaci di sinergizzarsi ed integrarsi tra loro, finalizzati anche a consentire quelle sintesi necessarie ai livelli decisionali superiori (regionale, nazionale, europeo), ed impegnate, favorendo diffusione, accessibilità, fruibilità, divulgazione, comunicazione dei dati raccolti, a consentire e supportare quei processi di partecipazione che sempre di più gli Enti e la Pubblica Amministrazione dovranno e vorranno perseguire per meglio decidere, per operare in maniera sempre più trasparente, sempre più efficace, più eco-compatibile. Le più recenti norme obbligano la PA in tal senso, ed attribuiscono al cittadino i più ampi diritti di accesso alla conoscenza, quasi a riconoscerlo soggetto attivo di un processo di governo e di rispetto e difesa dell'ambiente che deve crescere e formarsi sempre di più al livello locale, e anche con una sempre più piena presa di coscienza della rilevanza ambientale delle proprie scelte e dei propri comportamenti individuali.



¹¹ istituito dal Codice dell'Amministrazione Digitale con il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali